38944/21

R.G.N. 932/18
Pubblica udienza del 21 giugno 2021

ART. 13

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott. Franco De Stefano - Presidente

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel.

dott. Cristiano Valle - Consigliere

dott. Augusto Tatangelo - Consigliere

dott. Paolo Porreca - Consigliere

Oggetto: responsabilità del professionista delegato alla vendita

Cron 38944

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 932/18 proposto da:

-) (omissis)

che hanno assunto il rischio della polizza (omissis), elettivamente domiciliato a (omissis), difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis) in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

-) (omissis), elettivamente domiciliato a (omissis), difeso dall'avvocato (omissis) e (omissis) in virtù di procura speciale apposta in margine al controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonché

-) (omissis) **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato a (omissis) (omissis), difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis) in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché

-) (omissis), (omissis) **plc.;**

- intimati -

2021

1761

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 23 novembre 2016 n. 7077;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2005 (omissis) convenne dinanzi al Tribunale di Roma il giudice (omissis), il notaio (omissis) e la società (omissis) s.p.a. (*olim,* (omissis) s.r.l.), esponendo che:

-) era proprietario di un immobile pignorato dai propri creditori;

-) il processo di esecuzione, pendente dinanzi al Tribunale di Roma, venne assegnato al giudice (omissis);

-) questi delegò le operazioni di vendita, ex art. 591 *bis* c.p.c., al notaio (omissis) (omissis), fissando quale base d'asta il prezzo di vecchie lire 2.399.310.000;

-) il 27 marzo 2001, all'esito dell'incanto, il professionista delegato aggiudicò l'immobile all'unico offerente, redigendo il verbale di aggiudicazione ed indicando in esso che questa era avvenuta per la somma di lire 22.399.312.000 vecchie lire;

-) il 28 marzo 2001 un secondo potenziale acquirente "richiese informazioni" al notaio delegato al fine di un eventuale rilancio, ma dopo aver appreso l'entità del prezzo di aggiudicazione rinunciò all'acquisto;

-) l'immobile, infine, venne aggiudicato alla società (omissis) s.p.a..

Premessi questi fatti, l'attore concluse chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.

Tali danni, per quanto in questa sede ancora rileva, vennero indicati dall'attore in misura pari alla differenza tra il prezzo indicato nel verbale di aggiudicazione (22 miliardi di lire) e l'effettivo ricavato della vendita (2 miliardi di lire).

2. Tutti i convenuti si costituirono regolarmente.

(omissis) , oltre a contrastare la domanda attorea, chiese ed ottenne di chiamare in causa i propri assicuratori della responsabilità civile, e cioè la società (omissis) plc. e il (omissis) (omissis) .

3. Con sentenza 31 dicembre 2009 n. 26856 il Tribunale di Roma rigettò la domanda.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
Con sentenza 23 novembre 2016 n. 7077 la Corte d'appello di Roma accolse parzialmente il gravame.
Il giudice di secondo grado ritenne che:
-) sussisteva una condotta colposa di (omissis) ;
-) tale condotta aveva provocato all'attore un danno da perdita delle *chances* di vendere l'immobile ad un prezzo maggiore, danno quantificato nell'importo di euro 250.000;
-) rigettò la domanda di manleva proposta da (omissis) nei confronti della (omissis) plc.;
-) condannò il (omissis) a tenere indenne (omissis) dalla pretesa risarcitoria di (omissis) .

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal (omissis) (omissis) , con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Hanno resistito con controricorso (omissis) , il quale ha depositato memoria, e la (omissis) .
(omissis) ha altresì proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.

5. Il ricorso, già fissato per la discussione nella camera di consiglio del 4 febbraio 2021, con ordinanza interlocutoria del 12 febbraio 2021 n. 3779, rilevato che la sentenza impugnata era stata pronunciata da un collegio integrato da un giudice ausiliario, è stato rinviato a nuovo ruolo, nell'attesa che la Corte costituzionale si pronunciasse sulla conformità a Costituzione

della norma che consentiva la partecipazione ai collegi giudicanti d'appello di giudici onorari.

La causa è stata quindi nuovamente fissata *ex officio* per l'odierna udienza.

La parte ricorrente ha depositato memoria prima dell'udienza del 4 febbraio 2021; il ricorrente incidentale ha depositato due memorie: l'una prima dell'udienza del 4 febbraio, l'altra prima dell'udienza odierna.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza 17.3.2021 n. 41, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme (artt. 62-72 d.l. 21.6.2013 n. 69, conv. nella legge 9.8.2013 n. 98) che incardinarono nelle Corti d'appello i "Giudici Aggregati d'Appello". Ha, tuttavia, aggiunto che tale illegittimità produrrà i suoi effetti solo a partire dal 31.10.2025, e cioè all'esito del completamento della complessiva riforma, ancora *in itinere*, della magistratura onoraria.

Non vengono dunque rilievo nel presente giudizio profili di nullità della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice.

1.1. Va rigettata l'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per nullità della notifica, sollevata da (omissis) .

Il ricorso infatti è puntualmente pervenuto al destinatario, che ne ha ben compreso il contenuto ed ha svolto le proprie difese nel merito: qualsiasi ipotetica nullità della notificazione, pertanto, è stata sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma terzo, c.p.c..

2. Col primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli "*1126 e 2056 c.c.*".

Nella illustrazione del motivo il ricorrente, dopo aver sintetizzato il contenuto della sentenza impugnata, elenca in successione le seguenti affermazioni:

-) la liquidazione equitativa del danno esige sempre che l'esistenza di quest'ultimo sia certa, e non ipotetica (cfr. il ricorso, pp. 9-10);

-) il danno da perdita di *chances* può essere liquidato solo quando sia certo che il danneggiato abbia perduto una possibilità attuale di incremento patrimoniale (ivi, p. 10, in fine),

-) nel caso di specie mancava la prova che, dopo l'aggiudicazione dell'immobile, vi fossero altri potenziali acquirenti interessati ad offrire un aumento di sesto (ivi, p. 11);

-) "*non può dedursi (...) che il notaio non avrebbe provveduto ad emendare l'errore, posto che proprio il sig.* (omissis) *aveva presentato una opposizione, respinta dal* (omissis) *(senza parlare di quella proposta dal sig.* (omissis) " (così il ricorso, pag. 11, terzo capoverso);

-) che l'erronea indicazione del prezzo di aggiudicazione contenuta nel relativo verbale fosse frutto di un mero refuso era circostanza evidente (ivi, p. 12);

-) di conseguenza qualunque potenziale interessato all'aumento di sesto con l'ordinaria diligenza poteva avvedersi dell'impossibilità che l'immobile fosse stato davvero giudicato per il prezzo di 22 miliardi (ivi, p. 13).

2.1. Il motivo, formulato nei termini sopra esposti, è inammissibile per più ragioni, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la correttezza giuridica della sentenza impugnata.

In primo luogo il motivo è inammissibile in quanto non consente di stabilire se, con esso, il ricorrente abbia inteso dolersi della stima del danno, dell'accertamento della responsabilità, od ancora della ritenuta sussistenza del nesso di causa fra condotta colposa età e danno.

Il motivo infatti esordisce invocando (p. 9) la regola per cui la liquidazione in via equitativa del danno esige che quest'ultimo sia certo nella sua esistenza: e questa allegazione avrebbe senso solo se formulata da chi intenda dolersi della quantificazione del danno.

Il motivo prosegue tuttavia compiendo affermazioni che nulla hanno a che vedere con la quantificazione del danno, e che sarebbero concepibili solo da parte di chi intenda contestare il giudizio sull'esistenza della colpa (ad esempio, quella secondo cui il professionista aveva "spiegato" le ragioni dell'errore: così il ricorso, pagina 11, in fine).

Infine, con un terzo *enjambement,* l'illustrazione del motivo passa a discorrere di questioni che attengono il nesso di causa, sostenendo non esservi prova dell'esistenza di terzi interessati acquirenti, e che comunque

anche se vi fossero stati non potevano essere tratti in inganno dall'errore commesso dal notaio (così il ricorso, p. 13).

2.2. Un ricorso per cassazione così concepito viola i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte, a partire da Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 - 01, sino a Sez. un., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, secondo i quali il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:
(a) quale sia stata la decisione di merito;
(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;
(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.
Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d'ufficio, né può pretendersi che essa *intuisca* quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come si è già ripetutamente affermato (da ultimo, in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 14856 del 27.5.2021; Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).

2.3. Ma anche a voler ritenere - benevolmente e per ipotesi - che il ricorrente abbia inteso concentrare in questo primo motivo di ricorso tre diverse censure, resterebbe il fatto che:
-) è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione nel quale siano mescolate censure diverse ed inestricabili (*ex multis*, Sez. 2 - , Sentenza n. 26790 del 23/10/2018 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, secondo cui *"l'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate"*;

-) tanto il giudizio sulla liquidazione equitativa del danno, quanto il giudizio sulla esistenza stessa del danno, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito ed incensurabili in sede di legittimità;
-) lo stesso è a dirsi per il giudizio sulla sussistenza di una condotta imprudente, per il giudizio sulla sussistenza del nesso di causa, per il giudizio di valutazione delle prove.
Pertanto il motivo di ricorso sia nella parte in cui si duole della liquidazione equitativa del danno, sia nella parte in cui sostiene che "*tutte le carte processuali e tutte le difese*" avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello ad una differente decisione, propone questioni esulanti dal perimetro del giudizio di legittimità, e per tale ragione inammissibili.

3. Col secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo, ex art. 360, n. 5, c.p.c..
Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene:
-) che l'esistenza di un danno patito dal debitore esecutato, in conseguenza dell'errore ascritto al notaio incaricato delle operazioni di vendita, non poteva ritenersi sussistente perché, anche se l'immobile fosse stato venduto ad un prezzo maggiore, di questo avrebbero beneficiato i creditori, e non il debitore (p. 14 del ricorso, secondo capoverso);
-) che dunque il danno lamentato da (omissis) "*era carente di prova*" (p. 14 del ricorso, terzo capoverso);
-) che di conseguenza la corte d'appello avrebbe compiuto una "*errata valutazione equitativa*" (p. 15, primo capoverso, del ricorso).

3.1. Il motivo è inammissibile, ed anche in questo caso per più ragioni.
In primo luogo è inammissibile perché il vizio di "omesso esame del fatto" è dedotto in modo generico.
Giova ricordare a tal riguardo che le Sezioni Unite di questa Corte, nell'interpretare il novellato art. 360, n. 5, c.p.c., hanno stabilito (molto tempo prima dell'introduzione del presente ricorso) che colui il quale intenda denunciare in sede di legittimità un errore consistito nell'omesso esame d'un fatto decisivo, ha l'onere di indicare:

(a) quale fatto non sarebbe stato esaminato;

(b) quando e da chi era stato dedotto in giudizio;

(c) come era stato provato;

(d) perché era decisivo (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nel caso di specie, il secondo motivo di ricorso non contiene nemmeno una delle suddette analitiche indicazioni.

3.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile perché lo stabilire se, nel caso di specie, una eventuale vendita a maggior prezzo avrebbe giovato ai creditori procedenti o al debitore esecutato, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità.

3.3. In terzo luogo, infine, il motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta come errore censurabile in sede di legittimità una "errata valutazione equitativa", noto essendo che la stima equitativa del danno ex articolo 1226 c.c. costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi estremi di mancanza di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo.

4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale (omissis) lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.

Deduce che la Corte d'appello, nella motivazione del proprio provvedimento, ha dichiarato di voler liquidare il danno patito dall'attore "*in via equitativa all'attualità, assumendo come parametro il sesto del valore dell'immobile*".

Dopo aver detto ciò, tuttavia, la Corte d'appello ha liquidato il danno nella somma di euro 250.000, dichiarandola "*comprensiva di rivalutazione ed interessi da lucro cessante*".

Osserva il ricorrente incidentale che la somma di euro 250.000 corrispondeva esattamente ad 1/6 del prezzo di aggiudicazione dell'immobile (1.400.000 euro) sicché, avendo la Corte d'appello annunciato di voler liquidare il danno "*assumendo come parametro il sesto del valore dell'immobile*", contrastava

con tale affermazione la stima del danno in misura pari a tale ultimo importo, senza tener conto di interessi e rivalutazione.

4.1. Il ricorso incidentale è inefficace ex articolo 334 c.p.c..
La sentenza impugnata è stata infatti depositata il 23 novembre 2016. Poiché il giudizio di primo grado è iniziato nel 2005, il termine ex art. 327 c.p.c. per proporre tempestivamente gravame avverso la suddetta sentenza è scaduto il 22 novembre 2017.
Il ricorso incidentale è stato notificato il 30 gennaio 2018: si tratta dunque di un ricorso incidentale tardivo, ovviamente consentito dall'articolo 334 c.p.c.
La medesima norma appena citata, tuttavia, stabilisce che il ricorso incidentale tardivo è inefficace, quando il ricorso principale sia dichiarato inammissibile.
Né può rilevare, in senso contrario, la circostanza che (omissis) abbia formulato un'istanza di correzione di errore materiale ex articolo 287 c.p.c., rigettata con ordinanza della Corte d'appello 15 marzo 2017.
L'articolo 288 c.p.c. consente infatti il differimento del *dies a quo* del termine di cui all'articolo 327 c.p.c. solo quando l'istanza di correzione sia accolta, non quando l'istanza di correzione sia rigettata.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
L'inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto da (omissis) impedisce di ritenere sussistente nel caso di specie una soccombenza reciproca tra questi e il ricorrente principale, con la conseguenza che la parte ricorrente andrà condannata alla rifusione delle spese anche in favore di (omissis) . Raddoppio del c.u. a carico del solo ricorrente principale.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso principale;
(-) dichiara inefficace il ricorso incidentale;

(-) condanna il (omissis) (omissis) alla rifusione in favore di (omissis) delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) condanna il (omissis) (omissis) alla rifusione in favore di (omissis) (omissis) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 21 giugno 2021.

Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)

Il Presidente
(Franco De Stefano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 7 DIC. 2021
Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI